

## I volti della crisi

IL DECRETO LEGGE

La manifestazione. Questa mattina mobilitazione davanti alla Camera

Le ultime novità. Qualche sorpresa dalla revisione dei testi dopo la notturna

## Crediti, protesta delle imprese

Le alternative: compensazioni, anticipi dalle banche e pagamenti dalla Cdp

Roberto Turno

ROMA

«Di crediti l'impresa muore». Con un bagaglio ormai insostenibile di 60 miliardi di euro di forniture (e relative fatture) che le amministrazioni pubbliche onorano in tempi biblici con punte anche di 600 giorni, le aziende che vantano crediti verso la Pa si preparano questa mattina a una inedita manifestazione di protesta davanti alla Camera. Per avere definitivamente certezza dei propri diritti e riuscire ad accelerare i rimborsi loro dovuti come chiede l'Europa, sgombrando una volta per tutte il campo da equivoci e soluzioni assolutamente parziali. E per garantire davvero la concorrenza senza rischiare di penalizzare «le imprese serie e corrette» ma insieme, beffa nella beffa per i contribuenti, rendere poi di fatto più costosi i servizi erogati dallo Stato.

Le modifiche introdotte al decreto legge 185 anti-crisi per ripartire in qualche modo all'annoso problema dei ritardati pagamenti della Pa ai suoi fornitori, infatti, sono giudicate ancora insufficienti dalle imprese creditrici. Un pannicello caldo, o quasi. Le intenzioni di Governo e Parlamento di farsi carico della questione sono certamente «pregevoli», è la premessa. Ma ancora non bastano. Né la prevista priorità da assegnare a chi offre uno sconto del proprio credito, nel caso di garanzie fornite da Sace e imprese assicuratrici per la riscossione delle somme in sofferenza. E neppure basta la possibilità nel 2009 soltanto per Regioni ed enti locali, e comunque entro i limiti del patto di stabilità, di certificare l'esigibilità del credito per la sua cessione *pro soluto* a banche e a società finanziarie.

Entrambe le soluzioni, spiegano gli organizzatori del Tais (Tavolo interassociativo di 18mila imprese di servizi con 900mila dipendenti e 50 miliardi di euro di valore di produzione) che riunisce le aziende protagoniste del sit in indetto per questa mattina davanti a Montecitorio, sono «del tutto insoddisfacenti sia a soddisfare le esigenze delle imprese, sia a scongiurare iniziative di tutela».

Insomma, è la richiesta delle aziende creditrici verso la Pa, si deve cambiare registro. Con tan-

## LA BOCCIATURA

Non convincono le soluzioni che sono state ipotizzate con la manovra

## GLI ISTITUTI BANCARI


Il finanziamento diretto alle aziende dovrebbe essere previsto solo in via residuale ma senza oneri e sconti

to di proposte già sul tavolo, Governo e Parlamento volendo. Ecco così la soluzione della compensazione dei crediti vantati con i versamenti da effettuare per imposte e contributi obbligatori. Ed ecco anche il rilancio delle anticipazioni di pagamenti da parte della Cassa depositi e prestiti. Una terza soluzione sponsorizzata dal Tais è poi quella di una anticipazione della liquidità da parte delle banche alle pubbliche amministrazioni per poter saldare le fatture ineva-

se nei confronti delle imprese. E comunque, con una precisa "avvertenza per l'uso": il finanziamento diretto delle banche alle imprese creditrici dovrebbe essere previsto «solo in via subordinata». E, in ogni caso, andrebbe sottoposto a due condizioni preliminari e «inderogabili»: il credito deve essere pagato «integralmente», dunque senza il dovere per il creditore di concedere alcuno sconto, e allo stesso tempo alle aziende non dovranno essere accollate in alcun modo né spese per istruttorie, né oneri per interessi, tutti invece da lasciare esclusivamente a carico della Pa debitrice.

Dei 60 miliardi circa di crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni che non onorano le fatture per forniture che pure hanno già ottenuto, uno dei comparti più esposti è quello della sanità. Asl e ospedali si confermano infatti pessimi pagatori e riproducono fedelmente i gap che spaccano come una mela Nord e Sud dell'Italia anche sul versante dell'assistenza sanitaria e dei relativi deficit regionali. Non a caso nel farmaceutico (dati Farindustria a settembre 2008), a fronte di una media nazionale di ritardi nei rimborsi di 268 giorni, le punte più alte si registrano in Molise (608 giorni), Calabria (466) e Campania (466). Mentre ancora peggiore è la situazione nel biomedicale (dati Assobiomedica a novembre 2008), con tempi medi nazionali di pagamento di 287 giorni e le stesse tre Regioni al top dei ritardi: la Campania rimborsa dopo 609 giorni, la Calabria ne aspetta 604 e il Molise tiene ferme le fatture per 536 giorni. E il creditore può attendere.

## I ritardi nella sanità



## I nuovi tagli

## Indirette: definizioni agevolate

Adesione agli inviti al contraddittorio estesa anche a quelli riguardanti le imposte indirette diverse dall'Iva e modifiche all'istituto dell'acquiescenza, con un ulteriore taglio alle sanzioni.

Sono queste le novità in materia di accertamento fiscale, apportate in extremis dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto legge anti-crisi.

Per gli inviti al contraddittorio, viene previsto che la possibilità di definizione agevolata riguardi anche le imposte indirette (diverse dall'Iva), ad esempio l'imposta di registro, e non solo le imposte dirette e l'Irap. L'invito dovrà contenere l'indicazione delle maggiori imposte e dei motivi che originano le stesse. L'invito potrà essere poi definito con sanzioni ridotte a un ottavo del minimo e con le medesime modalità previste per la definizione degli inviti al contraddittorio per le altre imposte. La nuova possibilità riguarderà gli inviti al contraddittorio emessi dall'Ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 185/08. Per gli inviti diversi da quelli riguardanti le imposte indirette, le disposizioni si applicano, invece, già da quelli emessi dal 1° gennaio 2009.

Vengono previste modifiche anche all'acquiescenza, cioè all'istituto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 218/97, il quale consente, in caso di mancata impugnazione dell'atto, la riduzione delle sanzioni a un quarto, se il pagamento delle somme dovute avviene entro il termine di proposizione del ricorso. Viene previsto che le sanzioni sono ulteriormente ridotte alla metà, quindi a un ottavo, quando però l'atto di accertamento non risulta preceduto dall'invito al contraddittorio.

La riduzione delle sanzioni a un ottavo non trova applicazione a quegli atti impositivi precedenti da un processo verbale di constatazione che il contribuente avrebbe potuto definire, in base alla manovra estiva 2008.

D.D.

## Quote delle Srl, trasferimento «via Registro»

Angelo Busani

Abolizione del libro soci delle società a responsabilità limitata, efficacia dei trasferimenti delle quote di Srl (e dei vincoli apposti sulle stesse) non più con l'iscrizione nel libro dei soci, ma con il solo deposito dell'atto traslativo o costitutivo al Registro delle imprese, soppressione della comunicazione annuale allo stesso Registro (in sede di deposito del bilancio) delle risultanze del libro dei soci: questi effetti dell'emendamento governativo introdotto in sede di conversione del Dl 185/08. La modifica riscriverebbe dunque il Codice civile sul tema della pubblicità dei trasferimenti di quote di Srl e della costituzione del pegno e di altri vincoli sulle quote medesime.

Attualmente, invece, il deposito in Camera di commercio è solo un passaggio indispensabile nell'iter, a più tappe, da percorrere per arrivare alla scritturazione del libro dei soci: la norma oggi in vigore prescrive infatti che «l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento e l'avvenuto deposito» (articolo 2470, comma 2, del codice civile) e che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci» (articolo 2470, comma 2, del codice civile).

Se questa nuova disciplina entrerà in vigore, dunque, l'atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale di Srl, redatto in forma notarile oppure tramite documento informatico sottoscritto con firma digitale, dovrà "solo" essere depositato nel Registro delle imprese e non più riprodotto sul libro soci: infatti, il trasferimento delle partecipazioni avrà «effetto di fronte alla società dal deposito» presso il Registro (da effettuare dal notaio o dall'intermediario abilitato, nel caso di atto digitale).

La nuova norma punta pertanto sul deposito dell'atto presso la Camera di commercio (e non sulla sua iscrizione): il deposito, che avviene per via telematica, coincide con il rilascio, da parte del Registro delle imprese, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita via web (manovra che il Registro compie manualmente a meno che il trasmettente ri-

chieda la «protocollazione automatica»). Una volta che la pratica sia, dunque, depositata, il Registro imprese svolge poi le sue attività di controllo e, infine, in caso di esito positivo, la sottopone a iscrizione. Quest'ultima è la vera e propria pubblicità, opponibile ai terzi (articolo 2193 del codice civile), mentre il deposito è un mero transito (tant'è vero che l'esistenza di atti depositati presso il Registro imprese ma non ancora iscritti è solo intuibile dalle visure, ma non verificabile con certezza).

La nuova normativa, puntando sul deposito, snellisce le procedure ma crea un po' di incertezza (oggi infatti per scritturare il libro soci ci si basa sul deposito e non sull'iscrizione, ma il deposito è un semplice passaggio intermedio per arrivare all'efficacia, data dall'annotazione a libro soci): se quindi oggi si può lavorare in sicurezza tenendo in mano il libro dei soci, dopo questo emendamento tutto dipenderà dal tempo (per il vero, attualmente già abbastanza breve) che il Registro delle imprese impiegherà nel passare dalla fase di deposito alla fase della iscrizione (infatti, chi compra una quota potrebbe non sapere che c'è in viaggio un altro atto portante il trasferimento della stessa quota o l'apposizione di un vincolo su questa).

## ACCONTI DIFFICILI

## Il beneficio a «scomparsa»

Nella girandola di emendamenti emendati, di articoli, prima corretti e poi ripristinati, e di proroghe dell'ultima ora, i contribuenti che lo scorso novembre avevano beneficiato dello sconto del 3% sull'acconto Ires e Irap, si potrebbero ritrovare ancora debitori dello Stato.

Il Governo, che sembra intenzionato a rinunciare per sempre alle somme pur di venire incontro alle esigenze delle imprese in balia della tempesta economica, evidentemente ha cambiato idea. Così nel testo del decreto legge anti-crisi da ieri al vaglio dell'Assemblea di Montecitorio, l'articolo 10 non è stato più modificato. E il Governo avrà tempo fino al 31 marzo per fissare le modalità della restituzione. E si capisce anche il perché: in ballo ci sono 1,730 milioni di euro. (m.bel.)

## Sfoltiti gli emendamenti ma la fiducia resta probabile

Marco Rogari

ROMA

Soltanto oggi si saprà se alla Camera scatterà la blindatura del decreto anti-crisi. Che resta molto probabile. Sembra infatti avere poche chance di successo il tentativo portato avanti dal Pd per togliere qualsiasi alibi al Governo riducendo all'osso il numero degli emendamenti da presentare in Aula (solo 10) e cercando di sensibilizzare, attraverso il capogruppo Antonello Soru, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il ministro

Elio Vito sulla necessità di un pieno confronto parlamentare. Unico risultato, per il momento, la decisione del Pd di scremare i suoi emendamenti: in origine oltre 200. L'opposizione, da parte sua, è addirittura scesa a quota 33: ai 10 del Pd si aggiungono i 15 dell'Idv e gli 8 dell'Udc.

Uno sfoltimento che rischia diventare inutile in caso di blindatura, che anche alla fine della giornata di ieri restava molto gettonata. E non solo per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione in legge

del decreto, che scade il 28 e che deve ancora "passare" per il Senato. Il Governo deve fare in conti con alcuni malumori che serpeggiano nella maggioranza. Primi fra tutti quelli dell'Mpa - che minaccia ritorsioni per la scarsa attenzione mostrata in Commissione alle sue richieste sul Mezzogiorno - e della Lega, che non ha molto gradito il via libera all'uscita dai vincoli del Patto di stabilità delle risorse per la realizzazione della metropolitana romana e che è pronta a dare battaglia in Aula ripropo-

nendo le sue proposte per aumentare la "tassa" sui permessi di soggiorno e sull'italianità del bonus bebè. «Ripresenteremo tutti gli emendamenti che hanno fatto discutere in questi giorni», assicura il deputato del Carroccio Maurizio Fugatti. Forte, poi, resta il pressing di diverse aree della maggioranza per un potenziamento del bonus famiglia. Senza poi considerare i rischi di assalti alla diligenza in Aula e le eventuali nuove tensioni con i Governatori (di centro-sinistra come di centrodestra) già infastiditi per la scelta di sbloccare per due anni i finanziamenti per Roma.

Una scelta alla quale molti addebitano il balletto delle cifre sulla copertura finanziaria del Dl: con l'uscita del testo dalle commissioni si è infatti scoper-

degati a stimare correttamente i ricavi del contribuente.

Come dire che occorre debitamente giustificare le ragioni per le quali si sta facendo un accertamento basato su presunzioni semplici, nonostante la congruità del soggetto, considerando che Gerico costituisce già una presunzione semplice.

Le molte incomprensioni che vi sono sull'onere della prova e gli studi di settore derivano dal fatto che il primo "banco di prova", in caso di discussione tra ufficio e contribuente, è quello dell'accertamento con adesione. Lì non valgono, però, le regole del giudizio in materia di prove e presunzioni, per cui, pur in presenza di una presunzione semplice, l'onere probatorio grava (anche psicologicamente) sul contribuente, il quale si trova a sconfessare i risultati di Gerico.

Importante è che il contribuente sappia che, se non trova un accordo appagante nel contraddittorio, l'onere probatorio nel giudizio delle commissioni tributarie grava dapprima sull'ufficio, il quale dovrà provare al giudice che gli studi hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza nonché le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti dal software Gerico.

## Lavoro autonomo/1. Le conseguenze per le «partite Iva»

## Per gli studi di settore forza probatoria confermata

Dario Deotto

Il decreto anti-crisi non porterà modifiche al valore probatorio degli studi di settore. Questo anche perché sia le norme, che la giurisprudenza, oltreché la stessa prassi dell'Agenzia (circolare 5/E/2008), affermano che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice. In quanto tale, l'onere della prova, alla luce dell'articolo 2729 del Codice civile, non può che spettare all'amministrazione finanziaria.

Lo stesso Dl 185/08, peraltro, conferma queste conclusioni, con le disposizioni relative ai nuovi inviti al contraddittorio. Per quelli basati sugli studi di settore viene stabilito, infatti, che, in caso di adesione, compete al contribuente una "franchigia" per i futuri accertamenti, in misura pari al 40% dei ricavi dichiarati, fino al limite massimo di 50mila euro.

La copertura riguarda, recita la norma, «gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39,

primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973». Va sottolineato il riferimento agli "ulteriori" accertamenti basati su presunzioni semplici: la norma, se avesse voluto dare una copertura generica per le ulteriori rettifiche, avrebbe potuto semplicemente fare riferimento ai limiti percentuali o quantitativi. Oppure avrebbe citato gli accertamenti basati su presunzioni semplici e basta, con i limiti del 40% dei ricavi e dei 50mila euro. Invece, il legislatore ha voluto sottolineare, con il riferimento agli "ulteriori" accertamenti fondati su presunzioni semplici, che l'impedimento (parziale) per la successiva attività di rettifica riguarda gli accertamenti della stessa tipologia degli studi di settore, cioè quelli basati su presunzioni semplici.

## IL QUADRO

La lettura delle disposizioni sugli inviti al contraddittorio porta a ribadire il carattere di presunzione semplice

pologia degli studi di settore, cioè quelli basati su presunzioni semplici.

Peraltro, la medesima copertura risulta presente nell'articolo 10, comma 4-bis, della legge 146/1998. Lì si prevede che gli accertamenti fondati su presunzioni semplici previsti all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del Dpr 600/1973, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi congrui, fino al limite del 40% dei ricavi dichiarati con l'ammontare massimo di 50mila euro. In questo caso la norma non fa riferimento agli "ulteriori" accertamenti basati su presunzioni semplici. Tuttavia, il fatto che si volesse avere riguardo alla stessa tipologia di accertamenti risulta evidente in quanto poi la norma afferma che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere riportate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere i risultati di Gerico in quanto ina-

## SPECIALE ONLINE



## SUL SITO

Gli aggiornamenti sull'iter alla Camera

Tutte le novità del decreto legge anti-crisi approvato sabato scorso dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e da ieri all'esame dell'Assemblea di Montecitorio. Dalle modifiche introdotte in materia di accertamento fiscale e di riscossione a quelle relative alla "rottamazione" delle licenze commerciali e al prepensionamento per i negozianti, fino ai contributi per pannolini e latte artificiale riservati alle famiglie a basso reddito destinatarie della social card e alla misura che ha reso strutturale l'Iva per cassa. E inoltre l'abc del decreto anticrisi, con focus dedicati ai provvedimenti più rivelanti che il Parlamento sta definendo.

www.ilssole24ore.com

## Lavoro autonomo/2. Gli interventi per il commercio

## Licenze rottamate con un indennizzo

Enzo De Fusco

Per i titolari di piccole aziende commerciali in crisi che chiudono l'attività nel periodo 2009/2011 viene risolvato un indennizzo per tre anni e comunque fino alla pensione di vecchiaia. Lo prevede l'emendamento approvato nei giorni scorsi che modifica il decreto legge n. 185/2008. In effetti, questo tipo di indennizzo non è una novità, ma è stato in vigore, anche se in modo non continuativo, dal 1996 al 2007.

## Destinatari

L'indennizzo riguarda i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. L'articolo 59, comma 58, della legge 449/97, ha poi esteso l'indennizzo anche agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta anche in modo

separato dalle altre.

I soggetti interessati devono possedere, nel periodo interessato, i seguenti requisiti: 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne; iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto.

## Condizioni

Il diritto spetta a condizione che il commerciante oltre a cessare l'attività, riconsegna al Comune la "licenza". Per chi ha avviato l'attività con la legge di riforma (decreto legislativo 114/98) deve essere presentata una comunicazione di cessazione dell'attività al Comune.

Inoltre, il richiedente deve dimostrare anche la cancellazione dal registro delle imprese della Camera di commercio. Se il richiedente è un agente, deve essere dimostrata anche la cancellazione dal ruolo provincia-

le degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

## Misura e durata

Il beneficio è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali. Esso spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Il diritto si interrompe in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa.

A fronte di questo indennizzo i lavoratori autonomi iscritti nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti a pagare il contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito prodotto fino al 31 dicembre 2013.

In attesa delle necessarie istruzioni dell'Inps, la norma prevede che il beneficiario possa presentare la domanda entro il 31 dicembre 2012 fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel triennio 2009/2011.